

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs.18/8/2000, n.267 (TUEL).
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

ART.2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

ART.3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) Personalmente al titolare;
 - b) Senza pregiudizio di terzi;
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) Con riserva all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta libera oppure in carta legale nei casi previsti dalle norme di legge nelle singole materie.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

ART.4

Inquinamento atmosferico

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

ART.5

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

ART.6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

ART.7

Scarico di rottami e detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi tipo e specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

ART.8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, l'apposito regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico ne disciplina comunque la collocazione.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.

ART.9

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere in linea con le norme del C.d.S. anche per la sua larghezza.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i limiti previsti dalle norme urbanistiche e regolamenti vigenti in materia.
3. Per tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso dall'Ufficio Tecnico comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e portici, sarà caso per caso stabilito dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse, è sempre necessaria comunque la concessione edilizia.

ART.10

Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata alla concessione edilizia ed in linea con le norme urbanistiche.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART.11

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono di norma vietate, le deroghe possono coesistere a discrezione dell'Amministrazione comunale purché in linea con le leggi vigenti in materia.

ART.12

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.L.gs.31/03/1998, n.114 ed è consentito soltanto sulle aree a ciò destinate e con limiti e le modalità per essa stabiliti dalla legge regionale n.33/99.

ART.13

Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ART.14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o

tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

ART.15

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione, potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e all'interno della normativa stabilita dal piano comunale dei chioschi.

ART.16

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli, l'Amministrazione comunale può con specifica ordinanza del Sindaco autorizzare l'uso di pattini o consimili in aree pubbliche definite, a ciò destinate.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ART.17

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc..., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio per riparazione del suolo pubblico e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi.
8. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
9. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

10. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART.18

Disposizioni di carattere generale

1. Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

ART.19

Obblighi dei concessionari di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ART.20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. Fermo restando le vigenti disposizioni del regolamento del mercato settimanale e fiere, è proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazioni di qualsiasi tipo, si provvederà alla pulizia da parte della società appaltatrice.

ART.21

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

ART.22

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

ART.23

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART.24

Ingombro della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombrò della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ART.25

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART.26

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

ART.27

Pulizia delle vetrine e tende

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9,30 del mattino, potranno essere autorizzate preventivamente e su richiesta dei diretti interessati le occupazioni di suolo pubblico per la pulizia delle tende aggettanti su suolo pubblico.

ART.28

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato foraggiare degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART.29

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. Così come previsto dal regolamento comunale sulla pubblicità:
 - E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti;
 - E' altresì vietata la pubblicità a mano o con collocazione su vetrine, autoveicoli e motoveicoli di ciclostilati – manifesti – fogli e qualsiasi altro oggetto simile. Deroghe saranno espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale per manifestazioni culturali e sociali.
2. Per il volantinaggio di carattere politico sindacale o promosso da enti e volontariato senza fini di lucro a carattere sportivo, sociale e/o culturale, è sufficiente la comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima al Sindaco, purché si svolga nel rispetto della distanza da altra manifestazione prevista dalla disciplina della propaganda elettorale di cui alla circolare del Ministero dell'Interno –Direzione Generale dell'Amministrazione Civile – Servizio Elettorale – n.1943/V del 08/04/1980 e comunque non inferiore a 100 mt.

ART.30

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART.31

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno. Gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'autorità comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle vetrine e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ART.32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in

genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e dei luoghi, e per rispetto all'arte.

2. Per la pubblicità nelle vendite straordinarie delle merci è consentito, previa comunicazione, applicare alle vetrine manifesti, scritte o locandine.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità, è vietato il parcheggio su strade pubbliche di carrelli e/o automezzi adibiti a pubblicità. Essi potranno muoversi su territorio comunale, ma dovranno sostare in aree di parcheggio private o in aree destinate a tale scopo. Eventuali deroghe saranno autorizzate dal Sindaco o suo delegato. Gli automezzi adibiti a pubblicità, non potranno in alcun modo avvalersi di mezzi sonori.

ART.33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART.34

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi dei fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART.35

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.
2. Nelle aree private confinanti con il suolo pubblico sono vietati l'apposizione di cartelli e segnaletica orizzontale senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale previo, i prescritti pareri.

ART.36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' fatto invito alla cittadinanza di evitare, per quanto è possibile, sciorinare distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche, in special modo sulle vie centrali e storiche, in occasione delle manifestazioni: Infiorata, Carnevale, festa del pane ecc.

ART.37

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08,00 sino alle ore 10,00 del mattino.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

ART.38

Bagni

1. Nei bagni pubblici è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

ART.39

Bestie macellate e trasporto carne

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario della A.S.L. competente per territorio ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

ART.40

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' solo consentito di depositare nei contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi, in appositi ed idonei sacchi di plastica. L'orario è comunicato dall'Amministrazione comunale.

ART.41

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali, piazze, giardini e parchi pubblici è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani che devono esser sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta per rimuovere eventuali escrementi del proprio cane;
 - b) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua o rigagnoli;
 - c) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette anche se provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

ART.42

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, carte, materiale di plastica, vetro e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, né attingerla con tubi od altri espedienti, in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.

ART.43

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro e alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. E' vietato camminare o sostare anche temporaneamente su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente finalizzato ad attività di libertinaggio, ovvero

mostrando nudità che comunque costituisca turbativa al decoro cittadino, ovvero si configuri, utilizzando anche veicoli, attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, che possa creare turbativa e intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione e danneggiamento al demanio pubblico.

ART.44

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa facilmente o liberamente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, od altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART.45

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo V.

ART.46

Esercizio dei mestieri, arti e industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino dal 01 aprile al 31 ottobre; dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 dal 01 novembre al 31 marzo.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. Il sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
8. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le relative modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
9. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

ART.47

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale e dalla A.S.L. territoriale.
2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
3. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.
5. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) Si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) Non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) Siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
7. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
8. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

9. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
10. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini, le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
11. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà essere comunque evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
12. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
13. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici

ART.48

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario la sospensione dell'attività inquisita.

ART.49

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore e vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari

3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

ART.50

Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi e comunque si applicano le norme del regolamento comunale relativo alla zonizzazione.

ART.51

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro, viene fatto salvo l'uso delle sirene per i mezzi di soccorso e di emergenza.
2. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.
3. Salvo quanto previsto dal codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, la pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione è consentita nel centro urbano dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, purché sia moderato il volume, tale in ogni caso da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.52

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20,00 alle ore 7,00, e nelle ore previste dall'art.46 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., non possono effettuarsi salvo particolari deroghe dell'Amministrazione comunale.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumorio.

ART.53

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, per il periodo 1 aprile – 31 ottobre, dalle ore 13,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00, per il periodo 1 novembre – 31 marzo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco. Prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia

ART.54

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.

ART.55

Detenzione di cani o animali nelle abitazioni

1. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.
2. Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
3. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

ART.56

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso, salvo autorizzazioni del Sindaco da emanare caso per caso.

ART.57

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ART.58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
 - a) Al mattino dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;
 - b) Al pomeriggio dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART.59

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi non sono consentite su tutto il territorio comunale, salvo autorizzazione del Sindaco.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART.60

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART.61

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

ART.62

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
2. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il getto di materiali infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
5. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) Le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “certificato di prevenzione incendi”.

ART.63

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ART.64

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni ed idonei filtri.
4. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

ART.65
Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) Riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) Fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

ART.66
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART.67
Animali pericolosi – Cani

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al giunzaglio , e regolarmente tatuati, possibilmente con museruola.
3. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
4. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

ART.68

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

ART.69

Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la larghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ART.70

Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

ART.71

Scalpellamento di vie e piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia-pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

ART.72

Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori necessari, autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

ART.73

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telati, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART.74

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

ART.75

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, senza le opportune prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART.76

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ART.77

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

ART.78

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località provate di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

ART.79

Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a) Di fumare nelle vetture;
 - b) Salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c) Salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) Salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) Parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle mansioni;
 - f) Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - g) Occupare più di un posto o ingombrare il passaggio, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h) Sputare all'interno delle vetture;
 - i) Portare oggetti che, per natura, forma o volume, possono riuscire molesti o pericolosi, o che possono imbrattare i viaggiatori;
 - j) Essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - k) Cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - l) Portare cani o animali;
 - m) Distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'autorità comunale.
2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - a) Mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
 - b) Osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c) Tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

3. Per le altre norme particolari, si rimanda al regolamento del servizio pubblico da piazza e da rimessa.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART.80

Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART.81

Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

ART.82

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART.83

Vendita di pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietare la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnarne la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio. E' comunque vietata la vendita se non in linea con la legge 1002/56.

ART.84

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

ART.85

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionati in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicare la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

ART.86

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché dell'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART.87

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART.88

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

ART.89

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengono nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.
3. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste dal D.Lgs.114/98.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART.90

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

2. E' vietata la vendita itinerante su tutto il territorio comunale se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

ART.91

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'amministrazione comunale.

ART.92

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ART.93

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

ART.94

Requisiti dei caratteri della vendita su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m.2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m.1 e cm.20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

2. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm.75 di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART.95

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell'Autorità comunale, con le eventuali prescrizioni.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositi destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART.96

Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.
3. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

ART.97

Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.
2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.
3. Nelle località ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentire l'esposizione della bacheca a filo di muro.

ART.98

Addetti al trasporto bagagli

1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.
2. Gli addetti al trasporto bagagli al servizio interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

ART.99

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo

le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per una raggio di m.3 entro lo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - a) Attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
4. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

ART.100

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
3. Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e del regolamento, non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART.101
Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART.102
Processioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

103
Manifestazioni

1. In occasione di manifestazioni civili, artistiche, sportive ecc. promosse dall'Amministrazione comunale, è demandato al Comando della P.M. la regolamentazione di percorsi alternativi e della segnaletica stradale ed all'Ufficio Tecnico comunale ogni altra operazione logistica /(apposizione di transenne, di cartellonistica per varie indicazioni).

CAPO XI

SANZIONI

ART.104

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di polizia municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L.200.000 ad un massimo di L.2.000.000.
3. Ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'Agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.
4. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche.

ART.105

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

ART.106

Sequestro confisca e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria, può essere effettuata la confisca delle cose oggetto del sequestro qualora espressamente stabilito da Ordinanza del Sindaco.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n.689 e del D.P.R. 22/7/1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART.107

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) Per morosità del pagamento dei tributi diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.108

Disposizioni transitorie

1. Terminano sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento nei casi di adeguamento.
2. Hanno effetto immediato per tutte le norme che si uniformano.

ART.109

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana.....	pag. 1
Art. 2 – Vigilanza per l’applicazione delle norme di Polizia urbana.....	pag. 1
Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e Concessioni previste dal presente regolamento	pag. 2

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 – Inquinamento atmosferico	pag. 2
Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico	pag. 3
Art. 6 – Modalità per il carico e scarico delle merci.....	pag. 3
Art. 7 – Scarico di rottami e detriti	pag. 4
Art. 8 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica	pag. 4
Art. 9 – Installazione di tende solari.....	pag. 4
Art. 10 – Installazione di vetrine.....	pag. 5
Art. 11 – Esposizioni di merci e derrate all’esterno dei negozi.....	pag. 6
Art. 12 – Commercio su aree pubbliche.....	pag. 6
Art. 13 – Mercati di gente d’affari	pag. 6
Art. 14 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.....	pag. 6
Art. 15 – Installazione di chioschi ed edicole.....	pag. 7
Art. 16 – Divieto di giochi sul suolo pubblico	pag. 7
Art. 17 – Collocamento di condutture	pag. 8

CAPI III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 – Disposizioni di carattere generale.....	pag. 9
Art. 19 – Obblighi dei concessionari di aree pubbliche	pag. 9
Art. 20 – Disposizioni per i commercianti ed esercenti mestieri girovaghi	pag. 10
Art. 21 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	pag. 10
Art. 22 – Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.....	pag. 10
Art. 23 – Trasporto di materiali di facile dispersione.....	pag. 11
Art. 24 – Ingombro della neve.....	pag. 11
Art. 25 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche	pag. 12
Art. 26 – Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche	pag. 12
Art. 27 – Pulizia delle vetrine e tende.....	pag. 12
Art. 28 – Disposizioni riguardanti gli animali.....	pag. 12
Art. 29 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti	pag. 13
Art. 30 – Divieto di segatura e spaccatura della legna	pag. 13

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31 - Manutenzione degli edifici.....	pag. 14
Art. 32 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni	pag. 14
Art. 33 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	pag. 15
Art. 34 – Ornamento esterno dei fabbricati.....	pag. 16
Art. 35 – Depositi in proprietà privata.....	pag. 16
Art. 36 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	pag. 16
Art. 37 – Spolveramento di panni e tappeti	pag. 17
Art. 38 – Bagni	pag. 17

Art. 61 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	pag. 28
Art. 62 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.....	pag. 29
Art. 63 – Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	pag. 30
Art. 64 – Fucine e forni	pag. 30
Art. 65 – Uso di fiamma libera.....	pag. 31
Art. 66 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.....	pag. 31
Art. 67 – Animali pericolosi – cani.....	pag. 31
Art. 68 – Strumenti da taglio.....	pag. 32
Art. 69 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	pag. 32
Art. 70 – Trasporto di acqua gassata e di seltz	pag. 33
Art. 71 – Scalpellamento di vie e piazze	pag. 33
Art. 72 – Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.....	pag. 33
Art. 73 – Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 34
Art. 74 – Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag. 34
Art. 75 – Materiale di demolizione	pag. 34
Art. 76 – Insegne, persiane, vetrate di finestre	pag. 35
Art. 77 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	pag. 35
Art. 78 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.....	pag. 35
Art. 79 – Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i Passeggeri e per il personale di servizio	pag. 36

CAPO VII – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 80 – Orari degli esercizi.....	pag. 37
Art. 81 – Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri.....	pag. 37
Art. 82 – Vendita di scorta delle merci.....	pag. 38
Art. 83 – Vendita di pane	pag. 38

Art. 84 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	pag. 38
Art. 85 – Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – surrogati.....	pag. 39
Art. 86 – Esalazioni di merce.....	pag. 39
Art. 87 – Tabella per la vendita del combustibile	pag. 39
Art. 88 – Requisiti dei locali di vendita.....	pag. 40
Art. 89 – Apertura o trasferimento di esercizi commerciali	pag. 40

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90 – Esercizio del commercio su aree pubbliche	pag. 40
Art. 91 – Preavviso di cessazione di servizio	pag. 41
Art. 92 – Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita	pag. 41
Art. 93 – Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche.....	pag. 41
Art. 94 – Requisiti dei caratteri della vendita su aree pubbliche.....	pag. 41

CAPO IX – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95 – Esercizio di mestieri girovaghi	pag. 42
Art. 96 – Esercizio di guide pubbliche	pag. 42
Art. 97 – Lustrascarpe e venditori di giornali.....	pag. 43
Art. 98 – Addetti al trasporto bagagli	pag. 43
Art. 99 – Baracche per pubblici spettacoli.....	pag. 43
Art.100 – Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti	pag. 44

CAPO X – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.101 – Cortei funebri	pag. 45
Art.102 – Procesioni.....	pag. 45

Art.103 – Manifestazioni..... pag. 45

CAPO XI – SANZIONI

Art.104 – Accertamento delle violazioni e sanzioni..... pag. 46

Art.105 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio..... pag. 46

Art.106 – Sequestro confisca e custodia di cose pag. 47

Art.107 – Sospensione delle licenze pag. 47

CAPO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.108 – Disposizioni transitorie pag. 48

Art.109 – Entrata in vigore..... pag. 48